

Avv. Carlo Cincotti  
80133 Napoli Calata San Marco n. 13  
TEL. 081.563.00.84 FAX 081.195.721.14  
[avv.carlocincotti@pec.it](mailto:avv.carlocincotti@pec.it)

TRIBUNALE DI NAPOLI  
G.I. DR. CACACE  
R.G. 301 - 1/2024 P.U.

RELAZIONE

Il sottoscritto avv. Carlo Cincotti, c.f. CNCCRL62L30F839N, iscritto all'Ordine degli Avvocati di Napoli, con studio in Napoli, Calata San Marco,13, indirizzo PEC: [avv.carlocincotti@pec.it](mailto:avv.carlocincotti@pec.it)

premessò che:

- In data 17/11/2023 il sottoscritto è stata incaricato dall'Organismo di Composizione della crisi "COA Napoli nella persona del Presidente avv. Immacolata Troianiello" ad assumere le funzioni di cui all'art. 68 comma 1 DL. 14/2019 nella procedura per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento presentata dalla Sig.ra [REDACTED], che risulta qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 D. Lgs. 14/2019;
- La debitrice ha sottoposto allo scrivente la proposta di **Ristrutturazione dei debiti del consumatore** ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del DL. n. 14/2019;
- Il procedimento veniva incardinato presso il Tribunale di Napoli con RG 301/2024, G. D. dr. Cacace;
- Previa richiesta di integrazione da parte del G.D., [REDACTED] aderiva alla medesima nei termini di cui alla memoria integrativa del 12.06.2024 già in atti;
- Con provvedimento del 17.06.2024, il G.D. dr. Cacace disponeva:
  - i.* la pubblicazione della Proposta e del Piano sul sito web del Tribunale di Napoli;
  - ii.* l'onere, da parte dell'O.C.C., entro 30 giorni dal 17.06.2024, di comunicare la Proposta ed il Piano a tutti i creditori con contestuale informativa circa la facoltà di presentare osservazioni nei successivi 20 giorni;
  - iii.* termine di ulteriori 10 giorni per l'O.C.C. al fine di relazionare in merito alle attività sopra descritte.



\* \* \*

- Con PEC del 21.06.2024, l'O.C.C., aderendo al provvedimento del G.D. sopra citato, inviava al Tribunale di Napoli il Piano con relativa Proposta ed atti ulteriori connessi al fine di consentirne la pubblicazione sul sito web del medesimo Tribunale (*cf. doc. 1 – PEC pubblicazione*);
- Con ulteriore PEC del 28.06.2024, l'O.C.C. inviava apposite comunicazioni ex art. 70 C.C.I.I. ai creditori e al legale della [REDACTED] (*cf. doc. 2 – Comunicazioni creditori*);
- In data 02.07.2024, il creditore Vorwerk Italia s.a.s. di Vorwerk Management S.r.l. esponeva le proprie osservazioni precisando che il proprio credito ammontava ad € 1.710,00 in luogo dell'importo di € 1.510,00 indicato nel Piano (*cf. doc. 3 – Osservazioni Vorwerk*);
- Analogamente, con PEC del 17.07.2024, il creditore Vivi Banca S.p.A. contestava la sussistenza del requisito della cd. "meritevolezza" in capo alla debitrice e, per l'effetto, esprimeva parere negativo sulla proposta di piano di ristrutturazione dei debiti (*cf. doc. 4 – Osservazioni Vivi Banca*).

\* \* \*

Tanto premesso, l'avv. Carlo Cincotti, nella cennata qualità, rileva quanto segue.

**1. Sulle osservazioni della Vorwerk Italia s.a.s. di Vorwerk Management S.r.l.**

Sul punto, si evidenzia come il credito dell'importo pari ad € 1.710,00 al 05.02.2024 e preteso dalla società creditrice sia stato, per mero errore materiale, riportato nel Piano per la minor somma di € 1.510,00, con aggiornamento ad aprile 2024, in previsione dei prelievi mensili operati sul conto.

Attesa l'assenza di ulteriori pagamenti intercorsi tra la presentazione della Proposta ed il decreto di ammissibilità del Piano del 17.06.2024, l'O.C.C. conferma la fondatezza delle deduzioni della Vorwerk Italia s.a.s. e, per l'effetto, invita parte debitrice a correggere l'errore materiale quivi descritto mediante appostazione della maggior somma di € 1.710,00 in favore della creditrice in parola.



\* \* \*

## 2. *Sulle osservazioni della Vivi Banca S.p.A.*

Quanto alle osservazioni del creditore principale, seppur chirografario, Vivi Banca S.p.a., in tema di difetto di diligenza nella "ragionevole prospettiva di adempimento" in capo alla debitrice, si osserva, in tale sede, come le stesse appaiano prive di pregio.

E, invero, come dichiarato dalla stessa società creditrice, i contratti di prestito attualmente operanti derivano entrambi da precedenti finanziamenti.

Il prestito n. 91284 veniva erogato per estinguere la pregressa cessione con Intesa SanPaolo S.p.A., così come il prestito n. 130087 veniva erogato per estinguere il pregresso contratto di delegazione di pagamento con Banca IBL S.p.A.

La Banca, quale soggetto qualificato, ben poteva e doveva verificare il merito creditizio della [REDACTED], senza accordare finanziamenti che hanno solo peggiorato la propria condizione di debitrice con tassi e ratei sempre maggiori divenuti poi insostenibili.

Ai sensi dell'art. 68 comma 3 del CCII è previsto che "L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita".

Ed ancora, ai sensi dell'art. 69 CCII, si potrebbe desumere che la Vivi Banca S.p.a. potrebbe non trovarsi nella condizione di opporsi alla omologa del Piano, né reclamare una eventuale omologa, in quanto "creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'art. 124 bis del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ...".

Sul punto, pare rilevante operare un espresso richiamo alla Delibera n. 145/2018 Banca di Italia dedicata alle "Operazioni di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio o pensione" e, in particolare, agli obblighi di istruttoria ivi previsti in dettaglio in capo agli operatori finanziari (cfr. doc. 5 - Delibera n. 145/2018 Banca di Italia).



A pagina 3 della delibera viene precisato che *"È buona prassi considerare, nel rispetto della privacy, anche la condizione del nucleo familiare, nei casi in cui sia rilevante per valutare l'affidabilità del debitore e la sostenibilità del debito"*.

Dunque, l'istituto che effettua la cessione del quinto dello stipendio deve considerare, in virtù di quanto previsto dall'art. 124 TUB ed in forza della possibilità di accedere a banche dati, la capacità complessiva del cliente e non basarsi esclusivamente sulla circostanza che trattasi di un lavoratore stipendiato per cui il suo credito sarà garantito mese per mese.

Gli intermediari devono assicurare che i clienti siano indirizzati verso forme di finanziamento coerenti con le loro condizioni economico-finanziarie e che ricevano l'assistenza e i chiarimenti necessari a valutare tale coerenza. Prima della conclusione del contratto di cessione del quinto, l'intermediario finanziatore effettua una valutazione del merito di credito del cliente sulla base di informazioni adeguate, anche fornite dal cliente stesso e integrate se del caso consultando una banca dati pertinente. La presenza delle garanzie previste nel contratto di CQS non esime dalla necessità di valutare il merito di credito del cliente, anche nel caso in cui i crediti o i contratti siano destinati a essere ceduti.

Al punto 3 sempre di pagina 3 della citata delibera viene riportato *"Nel valutare il merito creditizio del cliente, gli intermediari tengono conto anche del rischio di uno stato di indebitamento eccessivo, pure in occasione di operazioni di estinzione anticipata e rinnovi, soprattutto quando queste avvengono in prossimità del termine minimo di legge"*.

In ogni caso, le censure mosse al comportamento della [REDACTED] in ordine alle cospicue somme di denaro corrisposte *pro manibus* in favore della *ex* badante di famiglia, [REDACTED] possono essere superate tenuto conto che vi è prova in atti di un contenzioso che coinvolge la famiglia della [REDACTED] la stessa badante, con coinvolgimento successivo anche della stessa ricorrente [*minacciata di essere citata in giudizio, ndr*].

Ritiene codesto Gestore che possa apparire giustificabile la dazione di denaro in contestazione, anche quale obbligazione morale, a fronte dell'importo richiestole di € 147.316,91.



Si rammenta, tra l'altro, che il rapporto lavorativo instaurato tra la sig.ra [REDACTED] la famiglia della sig.ra [REDACTED] nasceva come rapporto lavorativo dal [REDACTED] al [REDACTED] non contrattualizzato e, pertanto, tra le parti i pagamenti erano normalmente regolati in contanti.

Ciò detto, nel riportarsi alla propria relazione ed attestazione già in atti, si insiste nell'omologa del Piano di ristrutturazione così come modificato con memoria integrativa del 13.06.2024.

Napoli, 22 luglio 2024

Il Professionista con funzioni di OCC

(Avv.to Carlo Cincotti)

